

Legge Stabilità 2018
Norme per le Province

Incentivi per funzioni tecniche

Comma 526

All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”

Certificati di pagamento

Comma 586

Il comma 1 dell'articolo 113 *-bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi **nel termine di trenta giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, **salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara** e *purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore* »

Scuole innovative

Comma 586

L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, **destina** complessivamente **50 milioni** di euro per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, **commi 153 e seguenti**, della legge **13 luglio 2015, n. 107**.

Autorizzazione alla gestione provvisoria

Comma 617

Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « **per gli anni 2016, 2017 e 2018** ».

Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per gli anni 2016 e 2017, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente.

Anticipazione di tesoreria

Comma 618

All'articolo 2, comma 3 *-bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del **31 dicembre 2018** »

3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a **cinque dodicesimi** sino alla data del 31 dicembre 2014.

Enti colpiti dal sisma 2012

Comma 729

Per gli enti locali colpiti dal **sisma del 20 e 29 maggio 2012**, ...
è **prorogata all'anno 2019** la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
da corrispondere **nell'anno 2018**, incluse quelle il cui pagamento è stato differito *negli esercizi precedenti*

Comma 730.

Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Enti colpiti dal sisma 2016

Comma 735

All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, è **altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento**, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, **il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018**».

Centri per l'impiego

Comma 793

.....il **personale** delle città metropolitane e **delle province**, con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato**, in servizio presso i centri per l'impiego e **già collocato in soprannumero** ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è **trasferito** alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica.

.....le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego **calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.**

Centri per l'impiego

Comma 794

Per le finalità di cui al comma 793, i **trasferimenti alle regioni** a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018

Comma 795

...**le regioni, le agenzie o gli enti** regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego **succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa** in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Risorse per le Province e Città Metropolitane

Comma 838

Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui **317 milioni** di euro **a favore delle province** e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane,

a favore delle province un ulteriore contributo di **110 milioni** di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Le risorse di cui al periodo precedente **sono ripartite**, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, **su proposta dell'ANCI e dell'UPI**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il **31 gennaio 2018**.

Risorse per le Province e Città Metropolitane

Qualora l'intesa non sia raggiunta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla **differenza** per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, **tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G** allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017.

Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per **gli anni 2019 e successivi** si tiene conto dell'importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Risorse per le Province e Città Metropolitane

Comma 839

Il contributo spettante a ciascuna provincia, unitamente alle somme spettanti per il 2017 e 2016, **anziché essere erogato** agli enti, **è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato** a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Perciò, ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, **al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.**

Nel caso in cui il contributo, unitamente a quelli dei due anni precedenti, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al **trasferimento della parte eccedente** all'ente interessato.

In ossequio ai principi dell'integrità e della trasparenza dei bilanci pubblici

Province in dissesto e predissesto

Comma 843

Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,

è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di **30 milioni di euro annui**. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il **31 gennaio 2018**.

Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il **10 febbraio 2018**, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa **corrente per viabilità e scuole**, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata

Ripristino facoltà assunzionale e autonomia organizzativa

Comma 844

Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione,

le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario **definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.**

**Ripristino facoltà assunzionale e
autonomia organizzativa**

Comma 845

A decorrere dall'anno 2018, **le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere**, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, **ad assunzioni di personale a tempo indeterminato**, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, **solo se l'importo delle spese complessive di personale**, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, **non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III.**

Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al **25 per cento.**

Ripristino facoltà assunzionale e autonomia organizzativa

Comma 846.

Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

Comma 847.

Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di **personale con rapporto di lavoro flessibile** nel limite del **25** per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno **2009**.

Utilizzo proventi da alienazioni patrimoniali

Comma 866.

Per gli anni **dal 2018 al 2020** gli enti locali possono avvalersi della possibilità di **utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali**, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione **per finanziare le quote capitali dei mutui** o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a)* dimostrino, **con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente**, un rapporto tra totale delle **immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2**;
- b)* in sede di bilancio di previsione **non registrino incrementi di spesa corrente** ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c)* siano in regola con gli accantonamenti al **fondo crediti di dubbia esigibilità**.

Utilizzo risorse proventi da rinegoiazione mutui

Comma 867.

Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «**Per gli anni dal 2015 al 2020**».

Art. 7 – comma 2 DL.78/2015 convertito con Legge 125/2015

2. Per gli anni **2015 e 2016**, le risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali **senza vincoli di destinazione**.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 1-bis, legge n. 21 del 2016)

**Ripristino facoltà assunzionale e
autonomia organizzativa**

Comma 845

È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.